


TORA E PICCILLI – L'amministrazione Valentino è “crollata”, tutta colpa della superficialità: ecco la sentenza del TAR

written by La redazione | 6 Ottobre 2016



TORA E PICCILLI – L'amministrazione comunale di Tora e Piccilli è “caduta” – non sotto i colpi di Antonio Mammoli e di Domenico Di Marco – ma sulle “ali” della supponenza della superficialità. *Chi è causa del suo mal pianga se stesso*, è un antico proverbio che sembra calzare a pennello alla situazione che ha coinvolto e sconvolto la maggioranza amministrativa di Tora e Piccilli, guidata da Natascia Valentino. I due consiglieri comunali hanno chiesto ai giudici del Tar il rispetto della legge e delle norme. I giudici di Napoli hanno confermato che l'approvazione del bilancio di previsione, in municipio, era avvenuta alla “garibaldina”. Atti annullati e amministrazione si avvia verso “casa”. Certo servirà anche qualche settimana prima del possibile arrivo del commissario, ma ormai stanno già scorrendo i titoli di coda,

come in quei film noiosi, dal finale scontato. I giudici del Tar hanno sancito che i consiglieri di minoranza, impugnando gli atti, hanno tutelato gli interessi dei cittadini. Quindi nessun personalismo, anzi, spiccato senso del dovere. E' di poche ore fa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza del Tar di Napoli che ha annullato il bilancio di previsione 2016 del Comune di Tora e Piccilli, aprendo, di fatto, la strada allo scioglimento del Consiglio e al commissariamento dell'Ente.

Il Tar, con la sentenza di ieri, ha sancito un principio importante per il corretto funzionamento dei Comuni, valorizzando il ruolo fondamentale delle opposizioni a tutela dei cittadini e per il rispetto della legge. In particolare, affermano i giudici, il mancato rispetto delle regole da parte della maggioranza, siano quelle generali, siano quelle di contabilità pubblica o quelle di statuto, possono e devono essere denunciate dai consiglieri di minoranza per la corretta affermazione di un sistema di legalità.

Le sollecitazioni espresse in Consiglio Comunale da parte dei consiglieri **Antonio Mammoli** e **Domenico Di Marco** al Sindaco perché fossero approfonditi alcuni aspetti di ordine tecnico erano state, tuttavia, ignorate dalla maggioranza; segnalazioni che se fossero state accolte avrebbero evitato alla stessa maggioranza di cadere in errore e, soprattutto, avrebbero evitato l'approvazione di un bilancio invalido idoneo a produrre danni per un tempo indeterminato.

La minoranza, in questo caso, ha dimostrato una tenacia non usuale e una grande competenza, operando su una materia molto tecnica e molto complessa pur facendosi coadiuvare dall'esperto amministrativista **avv. Pasquale Di Fruscio** che ha curato per essi la stesura del ricorso. Il Comune di Tora e Piccilli, per suo conto, era rappresentato e difeso in giudizio dall'Amministrativista di Napoli, **avv. Luisa Acampora**, la quale ha fortemente tentato di difendere e di giustificare l'operato amministrativo; alla fine, però, i giudici partenopei non hanno dato pregio alle tesi sostenute dalla maggioranza.

Infatti, di fronte ad argomentazioni articolate con riscontri normativi da parte dei ricorrenti le diverse teorie del Comune sono naufragate e gli stessi Giudici amministrativi hanno evidenziato la non strumentalità dell'azione promossa dalla minoranza che aveva operato, correttamente, nell'interesse di tutta la collettività. I consiglieri Comunali ricorrenti avevano esposto al TAR, infatti, plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere e la lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali che svolgono una funzione fondamentale di legalità e controllo negli enti territoriali. Hanno lamentato la violazione dallo Statuto del Comune di Tora e Piccilli (art.11, commi 5, 6, 7 e 8) dal regolamento di contabilità dell'Ente (artt. 9 e10) rimarcando che le norme in materia contabile prevedono la presentazione al Consiglio Comunale, ad opera della Giunta, dello schema del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale (ora Documento Unico di Programmazione, DUP) dei documenti di cui all'art.172 TUEL, della relazione dell'organo di revisione e del parere del responsabile del servizio finanziario (art.9, comma 2). In particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP), benché approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.1 del 27/01/2016, non era mai stato approvato dal Consiglio ed era stato reso disponibile all'esame consiglieri comunale solo in data 06/06/2016.

Il TAR ha giudicato il ricorso *"manifestamente fondato"*, i ricorrenti legittimati, per potersi addirittura applicare il rito abbreviato così come aveva richiesto in sede di discussione orale l'avvocato Pasquale Di Fruscio. La decisione della causa è stata, appunto, decretata con sentenza di merito *"in luogo dell'ordinanza pronunciata in sede cautelare, non ostandovi l'opposizione formulata dal difensore del Comune resistente nel corso dell'udienza camerale"*. **Tutelare la collettività, fare rispettare la legge, dicono i Giudici nella sentenza, rientra nei diritti / doveri delle minoranze.** A questo punto – con l'annullamento della convocazione prot. n. 1248 del 25/05/2016 del Consiglio Comunale, della delibera del

Consiglio Comunale n. 8 del 15/06/2016, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2016" e l'annullamento degli atti integrativi, quali le delibere di giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione (n.30 del 20/04/2016) e del documento unico di programmazione (DUP, n. 1 del 27/01/2016), compreso il parere dell'organo di revisione e la nota integrativa alla proposta di bilancio presentata in data 15 giugno 2016 – nel comune di Tora e Piccilli si va a delineare uno scenario molto critico che solo il Prefetto potrà definire nel rispetto della legge.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2016, proposto da:

Antonio Mammolì e Domenico Di Masco, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Fruscio C.F. DFRPQL68C281234W, con il quale elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 presso lo studio Girardi;

contro

Comune di **Tora e Piccoli**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luïsa Acanпора C.F. CMPLSU59P47108L, con la quale elettivamente domiciliata in Napoli al viale Gramsci n.16;

per annullamento

1.della convocazione prot. n. 1248 del 25/05/2016 per la data del 15 giugno 2016 del Consiglio Comunale di **Tora e Piccoli** (CE);

2.della delibera del Consiglio Comunale n.8 del 15/06/2016, avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2016" del Comune di **Tora e Piccoli**, con gli atti integrativi, quali le delibere di giunta di approvazione dello schema di bilancio di previsione (n.30 del 20/04/2016) e del documento unico di programmazione (DUP, n. 1 del 27/01/2016), il parere dell'organo di revisione e la nota integrativa alla proposta di bilancio presentata in data 15 giugno 2016;

3.degli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di **Tora e Piccoli**;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

PREMESSO che:

-con ricorso notificato in data 02/08/2016 e depositato in data 07/09/2016, i ricorrenti, qualificatisi consiglieri comunali del Comune di **Tora e Piccoli** (CE), impugnano gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere;

RILEVATO che:

-gli istanti deducano la lesione delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali dallo Statuto del Comune di **Tora e Piccoli** (art.11, commi 5, 6, 7 e 8) e dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 9 c10), laddove le norme appena richiamate prevedono: a) la presentazione al Consiglio Comunale, ad opera della Giunta, dello schema del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale (ora Documento Unico di Programmazione, DUP) dello schema di bilancio pluriennale entro il termine di 20 giorni precedenti al termine stabilito dalla legge per l'approvazione annuale del bilancio (art.9, comma 1, Regolamento di contabilità); b) allegazione allo schema di bilancio, oltre agli atti e ai documenti di cui all'art.172 TUEL, della relazione dell'organo di revisione e del parere del responsabile del servizio finanziario (art.9, comma 2, Regolamento di contabilità); c) il deposito degli elaborati, atti e documenti e allegati nella segreteria a disposizione dei consiglieri, i quali "potranno presentare entro 10 giorni dal deposito emendamenti allo schema di bilancio";

-gli istanti lamentano, in particolare, che, a fronte della convocazione del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, per la data del 15 giugno 2016, il Documento Unico di Programmazione (DUP), benché approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.1 del 27/01/2016, è stato reso disponibile all'esame consiglieri comunale in data 06/06/2016, solo nove giorni prima della data di convocazione dell'organo consultare, mentre la relazione dell'organo di revisione contabile è stata resa disponibile all'esame dei consiglieri comunali in data 09/06/2016, solo sei giorni prima della data di convocazione dell'organo consultare;

CONSIDERATO che:

-il mancato rispetto dei termini sanciti dalla normativa regolamentare per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali di una parte della documentazione e degli atti allegati allo schema di bilancio di previsione ha determinato la lesione del *cd. ius ad officium* dei ricorrenti; -merita, infatti, condivisione il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo il quale "i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie interoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell'adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello *ius ad officium*; pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell'organo consultare; b) violazione dell'ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito" (TAR Salerno, II, 04/02/2015 n.230; cfr. in termini TAR Cagliari, II, 02/05/2016 n.387; TAR Lecce, II, 28/11/2013 n.2389; TAR Milano, II, 01/07/2013 n.683; TAR Brescia, I, 17/01/2011 n.16);

RITEINUTO, pertanto, che:

-sussistendo nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalla difesa di parte ricorrente, la tardività del deposito e della messa a disposizione dei consiglieri comunale del Comune di **Tora e Piccoli**, in relazione alla convocazione del Consiglio comunale del 15/06/2016, di parte della documentazione e degli atti da allegarsi allo schema di bilancio di previsione, il ricorso sia manifestamente fondato e meriti accoglimento, ciononché può farsi luogo alla decisione con sentenza in forma semplificata in luogo dell'ordinanza pronunciata in sede cautelare, non ostandovi l'opposizione formulata in maniera generica dal difensore del Comune resistente nel corso dell'udienza camerale (art.60 c.p.a.; cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24/07/2014 n.3948);

-le spese possano essere compensate tra le parti, attesa la natura degli interessi coinvolti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ida Raiola

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO